

## Regolamento per le vicende associative dei soggetti fiscalmente a carico

(Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2019)

### **Art. 1 Adesione**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), dello Statuto possono aderire a FONDEMAIN i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori dipendenti aderenti al Fondo.
2. Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art. 12 del TUIR.
3. La correlazione tra adesione del soggetto fiscalmente a carico e quella del lavoratore cui lo stesso è a carico (di seguito "aderente principale") deve sussistere all'atto dell'adesione. L'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume poi una propria e distinta autonomia.
4. L'elaborazione e la stampa del modulo di adesione del soggetto fiscalmente a carico possono essere effettuate presso le sedi di FONDEMAIN oppure del Gestore amministrativo, oppure presso le sedi dei soggetti eventualmente a ciò abilitati da parte del Fondo (quali Organizzazioni Sindacali, Patronati, Associazioni dei Consumatori, ecc.).
5. L'aderente principale e il soggetto fiscalmente a carico - ove maggiorenne e capace (se minorenni o incapace: il suo genitore esercente la potestà genitoriale o il suo tutore legale) - firmano i due esemplari del modulo di adesione. La mancanza di almeno una delle sottoscrizioni non consente l'adesione al Fondo. Una resta all'aderente, la seconda viene rilasciata al Fondo.
6. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento, per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie e del regolamento attuativo dello Statuto in quanto applicabili.

### **Art. 2 Prerogative**

1. Il soggetto fiscalmente a carico iscritto al Fondo può esercitare tutte le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente.
2. In caso di soggetto fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, tutte le richieste di liquidazione, prevedendo uno smobilizzo del capitale, devono essere richieste per suo conto dal soggetto esercente la potestà genitoriale o se del caso dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

### **Art. 3 Versamento contribuzione**

1. L'aderente principale effettua il versamento per il soggetto fiscalmente a carico tramite bonifico bancario (vedasi facsimile predisposto dal Fondo). Nella descrizione del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell'aderente fiscalmente a carico e la causale "XSOGGX".
2. Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, ovvero minorenni emancipato, può effettuare versamenti contributivi diretti sulla propria posizione aperta presso il Fondo.
3. L'assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell'aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui il versamento si è reso disponibile al Fondo.
4. Entro il termine annualmente previsto per l'invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, il Fondo attesta mediante apposita comunicazione all'aderente fiscalmente a carico l'importo della contribuzione pervenuta nell'anno precedente.
5. Qualora l'aderente principale versi una contribuzione non dedotta dal proprio reddito imponibile, questo comunica il relativo ammontare al Fondo, sotto la propria responsabilità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 4 Spese a carico del soggetto fiscalmente a carico**

A carico della posizione del soggetto fiscalmente a carico gravano le spese dirette e indirette indicate nella Nota informativa del Fondo.

#### **Art. 5 Perdita requisiti**

1. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente principale, anche nell'ipotesi di uscita dal Fondo da parte di quest'ultimo, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione del soggetto fiscalmente a carico.
2. Qualora l'aderente perda lo status di soggetto fiscalmente a carico, è consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione.
3. Il soggetto fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del fondo. In tale evenienza, il fondo identifica il datore di lavoro e fornisce le istruzioni per effettuare il versamento. Si avverte che in questo caso l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.
4. Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.